

---

# I forfettari e le operazioni con l'estero

---

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 16 Settembre 2022

Le novità in tema di **fatturazione elettronica** per i **forfettari** ci danno lo spunto per trattare la **disciplina delle operazioni con l'estero** effettuate o ricevute da tali soggetti.

Con l'estensione dell'**obbligo di fatturazione elettronica**, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 è da compilare il c.d. **spesometro** anche da parte dei **forfettari** che, nell'anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Tale novità ci invita a riepilogare la disciplina che regge le **operazioni con l'estero dei forfettari**.

D'altronde, nella pratica, sorgono spesso **incertezze sul trattamento da applicare**, per cui riteniamo opportuno riepilogarne la disciplina.

## Contribuenti forfettari e operazioni con l'estero

---

### Le cessioni verso soggetti passivi comunitari

L'articolo 1 comma 58 della L. 190/2014 (istitutiva dei forfettari), stabilisce una normativa parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria.

Le **cessioni effettuate dai forfettari verso soggetti passivi comunitari non sono vere e proprie cessioni intracomunitarie** ai sensi del DL 331/93, ma sono **equiparate a cessioni interne senza diritto di rivalsa**.

Pertanto, **il forfettario deve emettere fattura senza addebito dell'imposta**, indicando che l'operazione *"non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93"*, oltre a riportare la solita **annotazione di applicazione del regime forfettario**.

Lo stesso discorso vale per la **cessione di beni nei confronti di un privato non residente**: tale operazione è equiparata a un'operazione interna.



## **Il caso degli acquisti intracomunitari: la soglia dei 10.000 euro**

Dall'altro lato, nel caso in cui il forfettario effettui **acquisti intracomunitari**, si applicano le disposizioni di cui all'**art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/93**, sicchè essi **non sono soggetti a IVA** se effettuati **entro la soglia di 10.000 euro annui**; tali operazioni sono invece **assoggettate all'imposta nel Paese di provenienza**.

Vanno invece assoggettati all'imposta in Italia gli acquisti intracomunitari effettuati dai forfettari che hanno superato la soglia di 10.000 euro nel corso d'anno o nell'anno precedente, oppure, se non hanno superato tale soglia, hanno invece optato per applicare l'IVA in Italia.

In tal caso, avranno l'obbligo di integrare la fattura ricevuta e versare l'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Sarà inoltre **necessaria la preventiva iscrizione alla banca dati VIES** e l'eventuale **compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat**, se ed in quanto vi sia il superamento delle specifiche soglie.

### **Regime forfettario e operazioni con l'estero: alcuni casi particolari**

Sempre in riferimento agli acquisti, occorre evidenziare una situazione particolare che potrebbe essere abbastanza frequente, ossia che gli **acquisti vengano fatti da un fornitore Ue che usufruisce del regime speciale delle piccole imprese**.

In tal caso, infatti, vale l'art. 38 comma 5 lett. d) del D.L. n. 331/93, sicchè non si tratta di acquisti intracomunitari, ma di operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato di origine.

In tal caso il forfettario, se non ha ricevuto dal proprio fornitore un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, dovrà emettere un'autofattura senza applicazione dell'imposta e non dovrà compilare l'INTRA (si vedano la C.M. n. 26/2010 e la [risposta a interpello n. 431/2022](#)).

Nulla di diverso per quanto attiene a importazioni ed esportazioni, con l'obbligo, nel primo caso, di versamento dell'IVA in dogana, e il non addebito dell'imposta nel secondo caso.

**E' impossibile per il forfettario di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta (art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2 del decreto Iva).**

Nel caso di **prestazioni di servizi generiche rese ad un committente estero**, soggetto **passivo d'imposta**, va emessa **fattura senza Iva**, riportando l'**annotazione "inversione contabile"** (per prestazioni Ue), oppure **"operazione non soggetta"** (per prestazioni extra-UE).

Per le **prestazioni B2B europee**, occorrerà compilare l'**Intrastat**.

Qualora invece la **prestazione sia resa a favore di soggetto non titolare di partita IVA**, invece, la **fattura** è emessa **senza IVA** e con **annotazione** di applicazione del **regime forfettario**.

Nel caso di **prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti esteri**, l'**Iva** è sempre **assolta in Italia** (non esiste una soglia minima), per cui occorre procedere all'**integrazione della fattura** (se si tratta di prestatore Ue) o all'**emissione dell'autofattura** (se si tratta di prestatore extra-Ue) e al **versamento dell'IVA** entro il 16 del mese successivo.

In questi casi si rende necessaria l'iscrizione alla banca dati VIES e l'eventuale compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per le prestazioni Ue al superamento delle soglie previste.

*NdR: Potrebbe interessarti anche...*

[Forfettari: fattura elettronica, esterometro e altre novità 2022](#)

[Fatturazione elettronica per i forfettari dal 1° luglio: cosa sapere](#)

*A cura di Danilo Sciuto*

Venerdì 16 settembre 2022